



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF091  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 6

<b>OGGETTO</b>	<b>COMPLIANCE – IRREGOLARITA' DI UNICO DI PERIODI PREGRESSI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	<a href="#">PROVV. N. 91828 DEL 12/05/2017</a> ; RF 227/2016
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>18/05/2017</b>

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate prosegue nell'attività di "compliance fiscale" tramite l'invio di numerose comunicazioni di irregolarità ai contribuenti relative a possibili violazioni riferite ad Unico.

Rispetto all'analoga comunicazione inviata l'anno scorso, da quest'anno il controllo viene esteso anche ai redditi di lavoro autonomo professionale.

Come in passato, le anomalie sono inoltrate all'indirizzo PEC del contribuente (se presente nella Banca dati INP-PEC) o per posta ordinaria e risultano consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.

Gli interessati possono, alternativamente:

- regolarizzare l'omissione/gli errori commessi tramite ravvedimento operoso
- o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia.

Come noto, con l'intento di favorire la correzione spontanea di errori/omissioni riportati nella dichiarazione, la Legge di Stabilità 2015 (art. 1 c. 634-636 L. 190/2014) ha disposto che l'Agenzia metta a disposizione del contribuente (o al suo intermediario, tramite gli ordinari canali telematici) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione relativi alla stima di detti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti/posseduti, deduzioni o detrazioni, crediti d'imposta.

#### LE COMUNICAZIONI "DI ANOMALIA" PER IL MODELLO UNICO

Il **Provv. n. 91828 del 12/05/2017** ha previsto le seguenti tipologie di reddito che possono essere state dichiarate in modo infedele dal contribuente, oggetto della comunicazione dell'Agenzia.

TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATI
▪ <b>redditi dei fabbricati</b> (artt. 25 e ss. TUIR) da locazione di fabbricati a tassazione ordinaria o con "cedolare secca"
▪ <b>redditi di lavoro dipendente</b> e assimilati (artt. 49 e ss. TUIR)
▪ <b>assegni periodici</b> (artt. 50 e ss. TUIR)
▪ <b>redditi di partecipazione</b> in società di persone /studi associati nonché da partecipazione in srl trasparenti
▪ <b>redditi diversi</b> (art. 67, TUIR)
▪ <b>NEW</b> - <b>redditi di lavoro autonomo</b> abituale professionale (art. 53 c. 1 TUIR)
▪ <b>redditi di lavoro autonomo</b> abituale e non professionale (art. 53 c. 2 TUIR)
▪ <b>dividendi</b> (art. 44 c. 1 lett. e) ed f) TUIR)
▪ <b>redditi d'impresa</b> con riguardo alle rate annuali di plusvalenze / sopravvenienze attive (artt. 86 e 88, TUIR)

**NEW**



**Periodi d'imposta:** il provvedimento non specifica i periodi di imposta oggetto della comunicazione, che potranno spaziare a tutti i periodi di imposta ancora non prescritti.

Tuttavia, la comunicazione dovrebbe limitarsi ai periodi di imposta successivi dal 2014, considerato che quelli precedenti sono già stati oggetto di analoga comunicazione effettuata l'anno scorso.

LE FONTI UTILIZZATE DALL'AGENZIA ENTRATE	
Redditi che non risultano dichiarati	Fonte che ha consentito l'incrocio dei dati
Redditi di <b>lavoro dipendente e assimilati</b>	Mod. CU presentato dal sostituto d'imposta
<b>Assegni periodici</b> corrisposti dall'ex coniuge	Mod. CU o Unico PF presentato dall'ex coniuge
<b>Redditi di partecipazione</b> in Snc/Sas o Srl in trasparenza	UNICO SP/SC presentato dalla società
<b>Dividendi</b> corrisposti da società di capitale o enti commerciali	Mod. CU presentato dalla società
Redditi di <b>lavoro autonomo occasionale/professionale</b> e alcune tipologie di redditi diversi	Mod. CU presentato dal sostituto d'imposta
Redditi di impresa derivanti da <b>plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale)</b>	Opzione per la rateizzazione espressa in precedenti Unico PF



**Eventi giustificativi:** la mancata indicazione di un reddito per il quale il sostituto abbia effettuato la relativa ritenuta e presentato la relativa certificazione mod. CU (o 770 se è riferito a periodi fino al 2013) risulta difficilmente giustificabile per i soggetti tassati col principio di cassa.

Dunque, a meno di errori materiali commessi dal sostituto d'imposta, sarà opportuno procedere al ravvedimento operoso.

#### MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INFEDELE

Il contribuente, una volta raggiunto dalla comunicazione, dovrà verificare la correttezza delle contestazioni ivi contenute.

Nella maggior parte dei casi, si tratti effettivamente di redditi non dichiarati dal contribuente, e:

- ➔ in ogni caso, si tratta di violazioni diverse da quelle riscontrabili ex art. 36-ter Dpr 633/72
- ➔ dunque si verte nell'ipotesi di una **dichiarazione infedele**, cui corrisponde la sanzione minima del 90% della maggior imposta dovuta o del minor credito successivamente utilizzato.

In tal caso risulta certamente conveniente avvalersi del ravvedimento operoso, che nel caso di specie va, tuttavia, esperito con una modalità particolare.

#### REGOLARIZZAZIONE DA TAX COMPLIANCE

Come anticipato, il ravvedimento delle dichiarazioni infedeli a seguito delle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate da *tax compliance* segue una procedura particolare.

In tal caso occorre:

**a) dal punto di vista della dichiarazione:**

- inviare **dichiarazione integrativa**



**ATTENZIONE** – il codice “2” è stato **istituito solo dal 2016**, risultando essere **utilizzabile solo da Unico 2016 in poi** (per gli Unici precedenti ci si dovrà limitare a barrare ordinariamente la casella).

**b) dal punto di vista dei versamenti:** procedere al versamento di:

- **maggiori imposte** dovute a suo tempo non versate, o **minor credito** spettante successivamente utilizzato
- **interessi di mora** calcolati al tasso legale di sconto fino al momento del ravvedimento
- **sanzione per ravvedimento complessivo**, con versamento della **sanzione del 90% abbattuta, versata con i codici tributi propri dei relativi tributi** per i quali si è commessa la violazione.



**ATTENZIONE:**

- ➔ **non è dovuta la sanzione del 30%** per **tardivo versamento** (v. anche CM 42/2016)
- ➔ la regolarizzazione complessiva avviene versando la **sanzione del 90% abbattuta** con il ravvedimento, da **versare in relazione ai singoli tributi** ravveduti (con i relativi codici tributo).

**Calcolatore:** l'Agenzia ha messo a disposizione sul proprio sito web il cd. "calcolatore", che permette sia il corretto calcolo delle sanzioni e degli interessi, che la predisposizione dell'F24, con i relativi codici tributo. Il mod. F24 così predisposto dovrà solo essere integrato del "Codice atto" indicato nella comunicazione pervenuta dall'Agenzia delle entrate.

**Esempio**

Il sig. Rossi Mario, lavoratore dipendente, ha presentato il mod. Unico 2015 PF per l'anno 2014 dimenticando di indicare un mod. CU pervenuto da un precedente datore di lavoro.

Non ha dunque proceduto a conguagliare i redditi complessivi, tenendo in considerazione tale ulteriore reddito.

L'Agenzia ha riscontrato l'omissione tramite la verifica del mod. CU inviata telematicamente dal datore di lavoro, procedendo quindi ad inviare la lettera di *compliance*.

**Agenzia entrate**  
Direzione Centrale Accertamento

Roma, 12-05-2017

Anno di imposta **2014**  
Codice Fiscale: **RSSMRA67P21L378W**  
Id. comunicazione: CV2017T2L0280892  
Codice atto: **00181671578**



030  
RF160C24A740010013 01 MIOP  
21155093 MMA50499001253  
205 4 H

Gentile Contribuente,

l'obiettivo di questa lettera è quello di instaurare un proficuo dialogo e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari nell'ambito di un percorso di cambiamento dei rapporti tra il Fisco e i contribuenti avviato dalla legge di stabilità per il 2015.

A tal fine mettiamo a Sua disposizione alcuni dati in nostro possesso per consentirle una verifica sulla corretta indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi da Lei presentata nell'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014 e darle così la possibilità di correggere spontaneamente errori od omissioni.

In particolare, per l'anno 2014, non risulterebbero da Lei dichiarati redditi per un importo pari a **euro 1.000**.

Il dettaglio relativo alla determinazione degli importi che non risulterebbero dichiarati è riportato nella tabella sottostante ed è consultabile all'interno del Suo Cassetto fiscale nella sezione "L'Agenzia Scrive" (vedi foglio allegato).

Se Lei riconosce gli errori od omissioni da noi rilevati, ha la possibilità di correggerli mediante il **ravvedimento operoso**, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando una **dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8**, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e **versando le maggiori imposte dovute**, i relativi **interessi** e le **sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta**. In tal modo eviterà di essere sottoposto al relativo controllo e l'Amministrazione potrà concentrare i propri sforzi nel contrasto di fenomeni evasivi e fraudolenti.

Per ottenere ulteriori informazioni relative al contenuto della comunicazione o per comunicare precisazioni ritenute utili a eliminare l'incongruenza segnalata ritenendo corretti i dati da Lei originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi, può telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure allo 06/96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazione accertamento", nonché può contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

La informiamo che all'interno del canale di assistenza CIVIS è attivo il servizio telematico che Le consente di trasmettere la documentazione in formato elettronico (vedi foglio allegato).

Cordialmente

Aldo Polito

Redditi derivanti da locazione di immobili	€ -
Redditi di lavoro dipendente o di pensione	€ 1.000
Assegni periodici corrisposti dal coniuge	€ -
Redditi di partecipazione	€ -
Redditi di capitale	€ -
Redditi diversi	€ -
Redditi derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive	€ -

SITUAZIONE	Irpef	Add. Regionale	Add. Comunale
Dichiarazione originaria	4.000,00	500,00	50,00
Dichiarazione integrativa	5.000,00	600,00	60,00
<b>Maggior debito</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>

**Unico PF 2015 ORIGINARIO**

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	30.000	,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale						,00	
	RN3	Oneri deducibili						1.000	,00
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						29.000	,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						6.398	,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico			
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO							,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata				,00
...									
Determinazione dell'imposta		RN41 IMPOSTA A DEBITO						4.000	,00
		RN42 IMPOSTA A CREDITO							,00

**Unico PF 2015 INTEGRATIVO**

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	32.000	,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale						,00	
	RN3	Oneri deducibili						1.000	,00
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						31.000	,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						7.231	,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico			
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO							,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata				,00
...									
Determinazione dell'imposta		RN41 IMPOSTA A DEBITO						5.000	,00
		RN42 IMPOSTA A CREDITO							,00

Analoga verifica viene effettuata per quanto riguarda le Addizionali Irpef, regionale e comunale.

Il contribuente, accortosi dell'errore, decide di regolarizzare la violazione il 20/05/2017, operando come segue.

a) **PRESENTA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**: il contribuente richiede al proprio consulente l'invio della seguente dichiarazione integrativa:

1	Integrativa ordinaria (entro il 31/12 del 4° anno successivo)
2	Integrativa presentata <b>a seguito della tax compliance (ma solo da Unico 2016)</b>

TIPO DI DICHIARAZIONE	Rendite							Contributi		Altre informazioni	
	Renditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 9-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali

integrando il quadro RC del reddito mancante e producendo il medesimo quadro RN di cui sopra.

**b) VERSAMENTI DOVUTI:** procede ad effettuare seguenti versamenti in F24 (derivanti dal "Calcolatore"):

- maggiore IRPEF: € 1.000,00
- interessi calcolati a giorni dall'8/07/2015 al 20/05/2017
- sanzione ridotta: € 128,60 ( $1.000 \times 90\% \times 1/7$ , pari al **12,86%** di 1.000)



Nota: la riduzione a 1/7 della sanzione è dovuta in quanto la regolarizzazione è intervenuta entro il termine di presentazione di Unico relativo al 2° anno successivo al 2014.

Analogo discorso effettua per quanto riguarda le addizionali all'Irpef.

Il contribuente procede dunque a effettuare seguente versamento in F24, regolarizzando così definitivamente il periodo d'imposta in applicazione della procedura di *tax compliance*:

**Mod. F24**

Va indicato il "codice atto" riportato nella lettera dell'Agenzia

## SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE – IVA  
RITENUTE ALLA FONTE  
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo	ratazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di interimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
4001	0101	2014	1.000 ,00	
8901	0101	2014	128 ,60	
1989	0101	2014	15 ,02	
				+/- SALDO (A-B)
TOTALE A			B	

codice ufficio

codice atto

0 0 1 8 1 6 7 1 5 7 8

TOTALE A

B

La sanzione riferita all'Unico infedele (del 90% abbattuta) - ordinariamente da versare in via unitaria col cod. tributo 8911) - viene suddivisa tra i diversi tributi (con il codice della sanzione a questi relativo)

## SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di interimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
L 1 8	3801	0101	2014	100 ,00	
L 1 8	8902	0101	2014	12 ,86	
L 1 8	1994	0101	2014	1 ,40	
					+/- SALDO (C-D)
TOTALE E				F	

## SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ratee	In esec. variazioni	Acc.	Saldo	a carico immobilit.	codice tributo	ratazione/ mese rif.	anno di interimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
L 3 7 8						3801	0101	2014	10 ,00	
L 3 7 8						8926	0101	2014	1 ,29	
L 3 7 8						1998	0101	2014	0 ,14	
										+/- SALDO (G-H)
TOTALE G									H	

datazione

TOTALE G

H

TOTALE M

N

1.307 59

- La sanzione riferita all'Unico infedele (del 90% abbattuta):
  - ordinariamente da versare in via unitaria col cod. trib. 8911)
  - viene **suddivisa tra i diversi tributi** (con il codice sanzione a questi relativo)



**EFFETTO SUGLI ACCONTI:** non va ravveduto il minor acconto 2015 versato rispetto all'imposta 2014 rideterminata, in quanto l'invio dell'integrativa è successivo alla scadenza per il loro pagamento (CM 42/2016)

**DICHIARAZIONE A FAVORE**

Talvolta l'integrazione dei redditi omessi potrebbe portare ad una situazione complessivamente favorevole al contribuente (per effetto del meccanismo di conseguenti detrazioni/deduzione d'imposta).

In tal caso si deve ritenere che il concetto di dichiarazione "a favore" o meno debba coinvolgere tutte le imposte rive niente dalla dichiarazione, dovendosi valutare il **solo saldo finale complessivo**; nel caso di dichiarazione a favore si potrà presentare solo istanza di rimborso entro il **termine di 48 mesi** dal versamento delle maggiori imposte non dovute (v. RF 169/2016 e RF 196/2016), eventualmente compensando le posizioni tra debito credito.

**Esempio:** nel caso precedente si ponga ora che contribuente rivenga nella integrativa:

- a) un minor debito per Irpef per €. 100
- b) un maggior debito per addizionali (incluso il maggior acconto per Addizionale Comunale dovuto) di €. 60

In tal caso:

- l'invio della dichiarazione integrativa è gratuito
- potrà presentare istanza di rimborso per € 40 (purché i versamenti rientrano nei 48 mesi dalla presentazione dell'istanza), evidenziando nell'istanza di aver ricevuto lettera da *compliance*
- richiedendo la compensazione "d'ufficio" di € 60 tra il credito Irpef e il debito per addizionali.